

205 Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo - DIgs 14/2019 -Art. 97 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Articolo vigente |red

Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83

Art. 205 Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo

- 1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
- 2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.

Art. 205 Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo (1)

- 1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.
- 2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.

(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:

Art. 23 Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

2. L'articolo 205 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito integralmente dal DIqs n. 147/2020, art. 23 comma 2.



205 Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo - DIgs 14/2019 -Art. 97 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

Precedente formulazione	green
Art. 205 Comunicazione dell'esito	del procedimento di accertamento del passivo
dà comunicazione trasmette	dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne ndo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di o di mancato accoglimento della domanda.
precedente normativa blue	
precedente normativa di riferi	mento
Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Dis	del procedimento di accertamento del passivo) Regio sciplina del fallimento, del concordato preventivo, ella liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il curatore, immediatamente dopo la	dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà

comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre

opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.



205 Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo - DIgs 14/2019 -Art. 97 (Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -

la giurisprudenza	green

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it - Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello